



Roma, 28/03/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400003599/A.G.
Oggetto: Legge 18/2024 conversione D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Circolare n. 14869

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il decreto milleproroghe in materia di termini legislativi

Riferimenti:

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. ([GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023](#))

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. ([GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024](#))

Si informa che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 18/2024 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. 215/2023, recante proroghe in materia di termini legislativi (cfr circolare federale n. [14771 del 4.1.2024](#)).

Nessuna modifica sostanziale è stata introdotta in relazione alla proroga per tutto il 2024 della sperimentazione della farmacia dei servizi già disposta dal D.L. 215/2023, intervento fortemente richiesto dalla Federazione e che premia l'impegno e la competenza dei farmacisti come professionisti perfettamente integrati nel Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di un potenziamento dell'assistenza territoriale. In proposito, si rammenta nuovamente ai Presidenti di Ordine di attivarsi, nelle opportune sedi regionali, affinché sia assicurata, in tempi celeri, l'effettiva attivazione dei servizi previsti nei cronoprogrammi approvati, evitando così il mancato utilizzo delle risorse appositamente stanziare.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ciò premesso, si segnalano le seguenti disposizioni e le principali novità di interesse per il settore introdotte in sede di conversione.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 3)

Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'**esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**. Nel dettaglio, la disposizione, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del D.L. 119/2028, convertito in L. 136/2018, proroga per l'anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Assemblee da remoto – Possibilità svolgimento fino al 30 aprile 2024 anche in assenza di previsioni statutarie

L'articolo 3, comma 12 *duodecies*, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

In particolare, si evidenzia che il comma 2 del richiamato art. 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

PROROGA IN MATERIA DI SALUTE (ARTICOLO 4)

Proroga del termine finale di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2

Il comma 1-bis dell'articolo 4, con una modifica dell'articolo 7, comma 1-bis, del D.L.162/2022, convertito in L. 199/2022 (cfr. circolare federale [14042 del 02/11/2022](#)), proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, previsti per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, dall'articolo 4-sexies, commi da 3 a 6, del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021.

Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari

Il comma 6-bis dell'articolo 4 introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. In particolare, è previsto che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023. Per tale personale è prevista infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio.

Articolo 4, comma 6-ter (Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

Il comma 6-ter dell'articolo 4, dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

Nel dettaglio, poiché la proroga riguarda il termine di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022 (cfr circolare federale n. [14418 del 03/05/2023](#)), **fino al 31 dicembre 2024 è consentito l'esercizio temporaneo della professione di farmacista da parte dei cittadini ucraini dotati di Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati, senza obbligo di iscrizione all'Albo.**

Le strutture sanitarie (tra cui farmacie e parafarmacie) e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali.

I professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria

All'articolo 4, commi 8-septies e 8-octies è prevista una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali

Il comma 8-undecies dell'articolo 4 estende al 2024 la norma transitoria (art. 27, comma 5-ter, dell'articolo 27 del D.Lgs. 68/2011), già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)